

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

| | |
|------------------------|-----------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3 |
| FRANCHI (PCI) | 2 |
| MURMURA (DC) | 3 |
| PONTONE (MSI-DN) | 2, 3 |

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i> |
| PONTONE (MSI-DN) | 6 |
| POSTAL (DC), relatore alla Commissione | 4, 5, 6 |
| RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno | 3, 5, 6 |
| VETERE (PCI) | 3, 4, 5 |

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 16 maggio scorso.

Comunico che la 5^a Commissione permanente ci ha fatto pervenire il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato, su richiesta del Governo, il precedente parere reso sul disegno di legge in titolo il 9 maggio 1990, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul provvedimento, alla stregua della considerazione che le proroghe in esso contenute concernono diritti che nascevano dalla legislazione vigente e il cui onere risulta già contabilizzato in sede di redazione del bilancio per il corrente esercizio finanziario».

Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione aveva approvato i singoli articoli del disegno di legge. Passiamo, pertanto, alla votazione finale.

FRANCHI. Signor presidente, nel corso della discussione abbiamo sollevato una serie di rilievi e mosso anche critiche ad alcuni articoli del provvedimento, manifestando tuttavia apprezzamento per la scelta del Governo di non adottare in questa materia ancora una volta lo strumento del decreto-legge.

Riteniamo, però, ingiusto aver riproposto continue proroghe di termini contenuti in leggi approvate anche da lunga data, poichè accade che spesso tali proroghe finiscono per divenire, in sostanza, un'esenzione dall'adempimento di obblighi stabiliti per legge. A nostro parere, il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione del provvedimento in esame quanto meno per portare a regime alcune disposizioni, in particolare quelle sulle quali già negli anni passati il Senato aveva manifestato un orientamento a considerare definitive le relative proroghe. Purtroppo ciò non è avvenuto e per tali ragioni il Gruppo comunista esprimerà voto contrario al disegno di legge.

PONTONE. Signor Presidente, in materia abbiamo già rilevato nel passato che non si poteva e non si doveva proporre un decreto-legge in relazione alla proroga di termini; ci siamo già opposti altre volte,

sottolineando come si possa far ricorso allo strumento della legge e non a quello del decreto-legge.

Reiteriamo, quindi, il nostro voto contrario, esprimendo altresì la richiesta che nel futuro non si dia luogo ad ulteriori proroghe di termini, nè con disegno di legge, nè con decreto-legge.

MURMURA. Il Gruppo democratico cristiano esprime voto favorevole al disegno di legge, giacchè esso risponde ad esigenze obiettive della pubblica amministrazione, nell'attesa che il Parlamento regolarizzi le varie situazioni che formano oggetto del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso. Comunico che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole al testo del disegno di legge.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far presente che la Commissione bilancio si è riservata di esprimere, nella settimana successiva allo svolgimento dei *referendum*, il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, alla luce degli approfondimenti che il Ministero del tesoro si è riservato di fornire.

Quindi il Governo suggerisce alla Commissione di valutare l'opportunità di votare il testo del disegno di legge così come presentato dal Governo, riservando ad una seduta successiva l'esame degli emendamenti (recanti tutti articoli aggiuntivi), una volta che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

VETERE. Desidero fare la seguente osservazione. Ho condotto una comparazione, per quanto possibile, tra il disegno di legge e gli accordi che sono intervenuti, cioè la dichiarazione di intenti ed il protocollo d'intesa e devo dire che vi è una sostanziale rispondenza, pur se su alcuni punti non piena. Quindi non spetterebbe alla mia parte politica introdurre elementi di dubbio su alcuni degli istituti che vengono recepiti nel disegno di legge.

Credo, però, che il Governo, nella responsabilità che gli compete, abbia chiari gli effetti che possono discendere dall'approvazione di una serie di norme che, pur contenute nei protocolli, hanno dei riflessi per

quanto riguarda il settore del pubblico impiego nel suo complesso. Forse sarebbe stata opportuna oggi, in questa sede, la presenza del Ministro della funzione pubblica. Non intendiamo comunque porre ostacoli, ma vogliamo richiamare l'esigenza di un coordinamento per quanto concerne norme che possono avere una certa influenza nei diversi comparti.

In secondo luogo il testo, così come presentato, suggerisce la necessità di insistere su una delegificazione della materia. Non mi sembra possibile discutere di materie effettivamente contrattuali che riguardano il rapporto fra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali. In questo contesto diventa molto difficile discutere e non mi pare che si tratti di un compito che debba essere mantenuto nel modo in cui in questo momento viene portato avanti. Possiamo pensare ad una delegificazione che troverà il modo di agire nella specificità, ma in un chiaro rapporto complessivo.

Per quanto riguarda la copertura, si tratta di un esame che non possiamo non compiere relativamente alla rispondenza ad alcuni principi generali.

Per il resto si tratta di una serie di norme sulle quali non mi sentirei di dissentire. Non sto dicendo di sì a scatola chiusa, ma, per quanto riguarda il resto, vedremo in particolare il contenuto degli emendamenti. Non mi sento dunque di confutarli, ma non ne conosco neppure gli effetti esterni e per questo, anche in rapporto a quanto è stato detto qui e in Aula, ribadisco che si tratta di una materia che in qualche modo dovrebbe essere disciplinata diversamente. Anche per chi ha fatto per molti anni il dirigente sindacale nel settore del pubblico impiego, è difficile sapere se alcuni dei «vagoncini» che si aggiungono a questo treno rappresentano il completamento di un disegno o qualcosa di cui si potrebbe o si dovrebbe fare a meno. In questo senso non ci opponiamo ad un segnale dato all'esterno per assicurare la categoria che, comunque, stiamo procedendo.

POSTAL, relatore alla Commissione. La proposta del Governo è sicuramente opportuna data la situazione in cui ci troviamo e dato il fatto che la Commissione bilancio ha ritenuto di esprimere parere favorevole solo sul testo del Governo, riservandosi di approfondire meglio gli emendamenti, e dato anche il contesto generale in cui si esamina questo provvedimento. È dunque assolutamente necessario e non solo opportuno che un segnale - per ripetere un termine giustamente usato dal collega Vetere - venga dato nei confronti della Polizia di Stato e, complessivamente, nei confronti dei Corpi di polizia.

Vorrei riprendere due osservazioni del senatore Vetere. Innanzitutto non mi pare che, per quanto riguarda il testo del Governo, quindi la successione dei vari articoli, nascano problemi nei confronti del pubblico impiego. Infatti, non si toccano minimamente questioni che possano in qualche misura essere richiamate come un fatto di sconfinamento, di sfondamento, di non allineamento di situazioni giuridiche o economiche, di stato giuridico o economico che riguarda il complesso del pubblico impiego mentre gli emendamenti vanno valutati anche da questo punto di vista.

Per quanto poi riguarda l'aspetto della delegificazione, il tema è certamente complesso. Il modo con il quale questo provvedimento ricorre alla copertura del precedente contratto relativo al personale di polizia dà vita ad una situazione già verificatasi. Tutto ciò imporrebbe di rivedere la questione della delegificazione, anche se devo immediatamente soggiungere che ci sono dei problemi derivanti dal fatto che gli accordi determinano effetti di trascinamento su tutti i Corpi di polizia, alcuni dei quali sottostanno all'ordinamento militare. Il problema riguarda dunque la conseguenza di sottoporre ad una sorta di contrattualizzazione derivata una serie di materie che riguardano Corpi di polizia con ordinamento militare, un ordinamento dunque totalmente diverso. Però, voglio aggiungere che il problema riguarda soltanto alcuni aspetti e che l'articolo 95 della legge n. 121 del 1981 determina le materie che possono formare oggetto di contratto, un articolo che potrebbe essere ripreso.

Dato il tipo di organizzazione delle forze di polizia nel nostro paese, poichè per effetto della citata legge n. 121 comunque il trattamento economico che viene definito dai contratti determina effetti anche sugli altri Corpi di polizia, si può comunque procedere e perciò mi associo alla richiesta del Governo di proseguire per lo meno con l'approvazione di questi articoli esaminando successivamente nel merito gli emendamenti.

VETERE. Per evitare equivoci, voglio chiarire che non pensiamo possa essere assegnata alla contrattazione l'organizzazione dell'amministrazione dello Stato. Credo che nessuno di noi può avere un'idea del genere. Il discorso vale anche per quelle parti che attengono al modo in cui lo stesso Governo intende organizzare il suo lavoro. C'è però un campo che è equivoco, e cioè se si ritiene possibile che un protocollo di intesa, una dichiarazione di intenti possano risolvere qualsiasi aspetto della contrattazione col Governo. In realtà ciò è accaduto, io ho i testi di una contrattazione del genere con la firma del Ministro, dei sottosegretari e dei rappresentanti delle organizzazioni. Se questa parte la dobbiamo recepire in un disegno di legge, mi pare che si configuri un equivoco che va sciolto, perchè le alternative sono due: o non esiste questo potere contrattuale e, quindi, dobbiamo occuparcene, oppure vale il ragionamento contrario.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema sollevato dal collega Vetere ha certamente grande significato ed è molto importante. Debbo precisare che nel protocollo di intesa, fra le altre clausole, è stata posta all'attenzione del Governo l'opportunità di istituire il cosiddetto comparto di sicurezza che ha non solo compiti specifici di tutela delle istituzioni, ma che - come osservava correttamente il relatore - ha riflessi sui corpi militari (carabinieri e guardie di finanza) la cui specificità, singolarità e peculiarità credo sia inutile sottolineare.

Debbo dire che a questo livello ho l'onore di presiedere il comitato per il comparto di sicurezza e sono state formulate proposte che sono all'attenzione del Governo.

Non vi è dubbio che se si potesse pervenire ad una delegificazione su tale aspetto ciò rappresenterebbe un fatto positivo, anche se essa comporta certamente rilevanti problemi. La delegificazione esiste già per la contrattazione relativa ad altre situazioni, ha comportato, per la verità, sfondamenti notevoli (mi riferisco al settore sanitario e via dicendo), e quindi è interesse sia del Governo sia delle forze politiche presenti in Parlamento valutare, attraverso una approfondita riflessione, l'opportunità e la convenienza, anche da un punto di vista politico, di giungere ad una sorta di delegificazione in un settore estremamente delicato quale quello di cui si tratta.

Il Governo si riserva di avanzare le proprie proposte anche su questo tema specifico non appena saranno conclusi gli incontri della Commissione che sta studiando i vari aspetti del comparto di sicurezza e prende comunque atto delle osservazioni dei senatori Vetere e Postal che formeranno oggetto di attenta considerazione a livello di comitato.

Sottolineo anch'io l'urgenza di inviare un segnale agli appartenenti ai Corpi di polizia, che hanno sempre manifestato un grande senso del dovere ed un grande attaccamento alle istituzioni e che, quindi, sotto questo profilo, meritano pienamente la riconoscenza del paese e certamente il fatto che la Commissione affari costituzionali del Senato approvi rapidamente il disegno di legge di iniziativa governativa deve essere salutato in modo positivo da parte di tutti.

PONTONE. Ho notato, dalla relazione, che non tutti i sindacati di polizia sono stati interpellati, alcuni addirittura non lo hanno sottoscritto, tuttavia il nostro Gruppo, dal momento che si tratta di un disegno di legge di notevole importanza, proprio perchè concernente i Corpi degli agenti di polizia, voterà a favore del provvedimento, non per dare un segnale ma per dare un giusto riconoscimento a lavoratori che prestano la loro attività con sommo rischio e pericolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa)

1. È autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il

personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nella presente legge relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

È approvato.

Art. 2.

(Indennità pensionabile)

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

4. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.

6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle Forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.

È approvato.

Art. 3.

(Inquadramento nei ruoli tecnici)

1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento nonché la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.

È approvato.

Art. 4.

(Selettore di centro psicotecnico)

1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

È approvato.

Art. 5.

*(Inquadramento nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno)*

1. Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di Pubblica sicurezza, il personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i predetti uffici e coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo pieno la loro opera nell'ambito del dipartimento della Pubblica sicurezza sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha luogo, nei limiti delle disponibilità di organico, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle qualifiche e profili rivestiti, ovvero secondo le mansioni effettivamente svolte.

È approvato.

Art. 6.

(Incarichi esterni di infermiere e biologo)

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: «cinquanta» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «settanta» e «dieci».

È approvato.

Art. 7.

(Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria)

1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonchè ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate».

2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

È approvato.

Art. 8.

(Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti:

«1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) al numero 1) sostituire le parole: «per sette decimi» con le altre: «per la metà»;

b) al numero 2) sostituire le parole: «per i rimanenti tre decimi» con le altre: «per l'altra metà»;

c) al numero 2) cancellare le parole: «abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed».

È approvato.

Art. 9.

(Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente:

«Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanziari ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere».

È approvato.

Art. 10.

(Procedimenti a carico del personale di polizia)

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

È approvato.

Art. 11.

(Agenti ausiliari della Polizia di Stato)

1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343».

È approvato.

Art. 12.

(Rapporti informativi)

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza).* - 1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato;

a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non

dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo; .

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente».

È approvato.

Art. 13.

*(Rapporti informativi del personale di polizia
in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria)*

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma,

fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

È approvato.

Art. 14.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

È approvato.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, ed in lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA